

Comune di Rimini

Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva
Settore Sistema e Sviluppo Economico
Ufficio Amministrativovia Rosaspina 7, 47923 RIMINI
Telefono 0541 704671
Fax 0541 704365
Web: www.comune.rimini.it
PEC: sportello.unico@pec.comune.rimini.it
E-mail: attivita.economiche@comune.rimini.it
CF e P.IVA 00304260409

**AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE E LO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE – SISE 2022**

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 274 del 26/07/2022 con la quale l'Amministrazione Comunale ha definito le "Linee guida per la concessione di aiuti economici per il sostegno alle imprese e lo sviluppo economico locale" (di seguito: "Linee Guida");

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 3177 del 29/11/2022 con la quale, nel recepire le predette Linee Guida per l'attuazione degli interventi in argomento, è stato stabilito l'ammontare complessivo dei contributi economici da assegnare, è stata prenotata la relativa spesa ed è stato approvato l'Avviso Pubblico SISE 2022, qui riportato;

SI RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate ad ottenere gli aiuti economici per le finalità di cui all'art. 2, comma 3 delle Linee Guida (di seguito: "finalità"), riportate anche nell'art. 2 del presente Avviso pubblico.

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e delle disposizioni dettate dall'art. 12 della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, ha lo scopo di attribuire evidenza pubblica all'assegnazione delle risorse, garantendo la trasparenza dei procedimenti ed i diritti di partecipazione, rendendo noti presupposti, criteri e modalità di attribuzione degli aiuti economici, così come stabiliti con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 274/2022, e di seguito dettagliatamente descritti.

Art. 1 Definizioni

1. In questo Avviso pubblico, si intende:

1. per "Finalità", gli ambiti di intervento in cui è articolata la misura di aiuto, come definiti dall'art. 2, comma 3 delle Linee Guida, e riportati nell'art. 2;
2. per "microimpresa" i soggetti identificati dal comma 3 dell'art. 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 - *Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese* che così si esprime: "nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che: a) ha meno di 10 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro";
3. per "piccole imprese" i soggetti identificati dal comma 2 dell'art. 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 - *Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese* che così si esprime: "nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che: a) ha meno di 50 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non



superiore a 10 milioni di euro”;

4. per *“prodotti tipici locali e regionali”*, i prodotti propri delle aziende agricole preferibilmente della Provincia e comunque della Regione Emilia-Romagna e prodotti ricavati da materie prime delle aziende stesse anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi; i prodotti regionali dell’Emilia-Romagna con marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, QC e i prodotti tipici regionali dell’Emilia-Romagna inseriti nell’apposito Albo Ministeriale; i prodotti biologici regionali acquistati da aziende agricole dell’Emilia-Romagna o loro consorzi, o da loro strutture collettive di trasformazione e commercializzazione;
5. per *“Albo delle Botteghe Storiche”*, l’Albo Comunale delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici del Comune di Rimini, istituito con deliberazione di Giunta n. 294 del 11 agosto 2009, ai sensi della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 5 del 10 marzo 2008;
6. per *“immobili a destinazione commerciale o produttiva”*, le unità immobiliari la cui destinazione d’uso consente il legittimo esercizio di una delle attività economiche che possono beneficiare del contributo; in particolare, le unità immobiliari con destinazione d’uso b.1.1 e b4 di cui all’art. 27 del Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Rimini;
7. per *“periodo di riferimento”*, l’arco temporale, in genere coincidente con l’anno solare (in tal caso anche menzionato come *“anno di riferimento”*), durante il quale maturano e devono essere soddisfatti condizioni e requisiti stabiliti dall’Avviso pubblico per l’ammissione all’agevolazione; in base al principio di competenza finanziaria potenziata, e salvo particolare strutturazione del procedimento di concessione, l’esercizio del bilancio di previsione sul quale sono stanziati le risorse necessarie alla erogazione dei contributi è quello successivo all’anno di riferimento;
8. per *“Ufficio competente”*, il Settore Sistema e Sviluppo Economico del Comune di Rimini;
9. per *“Dirigente competente”*, il Dirigente del Settore Sistema e Sviluppo Economico del Comune di Rimini, nella sua qualità di responsabile di procedimento.
10. per *“data di costituzione”* dell’impresa individuale, la data di presentazione della comunicazione unica per la nascita dell’impresa, a norma dell’art. 9 del DL 7/2007;
11. per *“data di costituzione”* della società o di altre forme collettive di esercizio, la data di stipulazione dell’atto costitutivo;
12. per *“nota contabile”*, il documento numerato sequenzialmente e datato, e soggetto ad imposta di bollo nella misura di 2,00 € quando l’importo è superiore a 77,47 €, che il beneficiario è tenuto ad emettere per eseguire la registrazione contabile del contributo economico riscosso, e che deve riportare una serie di dati (codice unico di progetto, estremi della determinazione dirigenziale di concessione del contributo, estremi dell’impegno di spesa) forniti dal Comune ad apertura della fase di liquidazione.

Art. 2 Finalità

1. Il presente Avviso pubblico disciplina le procedure di concessione di aiuti, nella forma di contributi economici a fondo perduto, che il Comune eroga per le seguenti finalità di sostegno alle imprese, di rafforzamento della loro competitività, e di sviluppo economico del tessuto economico e sociale del Comune di Rimini:

1. **“Start-up di impresa”**: sostegno alla fase di avviamento di nuove realtà commerciali o produttive con le seguenti caratteristiche:



- a. *“Fiocco rosa”*: nuove imprese costituite in modo esclusivo o prevalente da imprenditrici, per favorire la diffusione e l’affermazione dell’imprenditoria femminile;
 - b. *“Sostegno all’imprenditoria giovanile”*: nuove imprese costituite in modo esclusivo o prevalente da persone al di sotto dei 35 anni, per sostenere lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali dei giovani;
 - c. *“Centri di sviluppo”*: nuove attività economiche che contribuiscano in modo diretto e virtuoso alla riqualificazione e allo sviluppo di alcune aree del territorio comunale lontane dal Centro Storico e caratterizzate da una minore presenza commerciale e produttiva;
 - d. *“Valorizzazione del Centro Storico e dei Borghi”*: nuove attività economiche che contribuiscano in modo diretto e virtuoso alla valorizzazione del Centro Storico e dei Borghi della città di Rimini.
2. **“Vetrine illuminate - Riattivazione locali in disuso”**: riqualificazione degli immobili commerciali per la salvaguardia e rilancio del decoro, della vivacità e dell’attrattività delle aree commerciali, a contrasto di fenomeni di degrado, di sfoltimento e desertificazione, tramite incentivi economici che promuovano la riattivazione, anche temporanea, di immobili non occupati da imprese attive, mediante cessione in comodato d’uso gratuito a organizzazioni del terzo settore di natura non commerciale;
 3. **“Botteghe Storiche”**: sostegno alle Botteghe Storiche per i primi tre anni di iscrizione nell’Albo Comunale istituito ai sensi della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 5 del 10 marzo 2008.

Art. 3 Risorse

1. L’importo messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale per l’anno 2022 ammonta a **200.000,00 €**.
2. In base alla ripartizione stabilita dall’art. 2 comma 4 delle Linee Guida, per l’anno 2022, le risorse disponibili sono utilizzate come segue:
 - a. la somma di 120.000,00 € è destinata prioritariamente alla Finalità 1 *“Start-Up di impresa”*;
 - b. la somma di 60.000,00 € è destinata prioritariamente alla Finalità 2 *“Vetrine illuminate”*;
 - c. la somma di 20.000,00 € è destinata prioritariamente alla Finalità 3 *“Botteghe Storiche”*.
3. I contributi sono erogati a tutte le imprese che presentano regolare domanda, nei modi e termini di cui all’art. 8, e il loro valore è calcolato secondo quanto indicato negli artt. 14, comma 6, 15, comma 2, e 16, comma 3.
4. Se le risorse prioritariamente destinate in base al comma 2 sono sufficienti, il contributo è pari all’intero importo così calcolato, e gli eventuali residui possono essere utilizzati per le altre finalità.
5. Se le risorse che in base al comma 2 sono prioritariamente destinate ad una determinata finalità non sono sufficienti a coprire per intero l’ammontare complessivo dei contributi ad essa associati, calcolati secondo le indicazioni del comma 3, esse sono distribuite a tutti i beneficiari proporzionalmente all’entità dei singoli contributi; gli scarti risultanti concorrono, sempre in misura proporzionale al loro rispettivo valore, alla ripartizione dei residui eventualmente disponibili se si verifica l’ipotesi di cui al comma 4.

Art. 4 Posta elettronica certificata

1. Quando il richiedente è un soggetto tenuto ad iscriversi nel Registro delle Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, la domanda di contributo così come la comunicazione di avvio e tutte le altre comunicazioni

formali relative al procedimento sono inviate mediante posta elettronica certificata, presso la casella dell'impresa indicata nel modello di domanda.

2. La regola del comma precedente vale anche per i soggetti che, pur non essendo istituzionalmente tenuti a dotarsi di un recapito di PEC, comunicano di volersi avvalere di una casella di posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni relative al procedimento.

Art. 5 Fasi del procedimento

1. La presentazione della domanda, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 8, determina l'avvio del procedimento. Il presente comma tiene luogo di comunicazione di avvio ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990. A tale fine si rendono le seguenti informazioni:

- l'amministrazione competente è il **Comune di Rimini**;
- l'oggetto del procedimento è la **concessione del contributo economico "SISE - Sostegno alle Imprese e Sviluppo Economico - anno 2022"**;
- l'ufficio competente, presso il quale è anche possibile prendere visione degli atti, è l'**Ufficio Amministrativo del Settore Sistema e Sviluppo Economico**, con orari e recapiti specificati nell'art. 20; il domicilio digitale ai fini del presente procedimento è la casella di posta elettronica certificata sportello.unico@pec.comune.rimini.it; la casella di posta elettronica non certificata è attivita.economiche@comune.rimini.it; sito istituzionale <https://www.comune.rimini.it/amministrazione/uffici/gestione-amministrativa-e-sostegno-alle-attivita-economiche>;
- il responsabile di procedimento è il dirigente del Settore;
- il procedimento inizia con la ricezione della domanda e con la sua protocollazione, e si conclude con la comunicazione di richiesta della nota contabile di cui all'art. 10, comma 1, entro sei mesi dal termine stabilito dall'art. 8 comma 2; se le verifiche di cui al successivo comma 2 non sono ancora terminate, il provvedimento di assegnazione può disporre la proroga del termine di conclusione di ulteriori due mesi;
- la data di presentazione della domanda di contributo è attestata dalla ricevuta di protocollazione, trasmessa entro il primo giorno lavorativo successivo alla consegna del messaggio di PEC di cui all'art. 8 comma 3 lettera c;

2. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione, l'Ufficio competente procede alla verifica della regolarità formale delle domande, sotto il profilo della validità della sottoscrizione e della correttezza e completezza della compilazione, con particolare riferimento alla presenza di tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie all'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 7 e della ricorrenza delle condizioni previste per la concessione del contributo.

3. L'Ufficio competente cura l'istruttoria di procedimento, secondo le istruzioni impartite dal Dirigente e le disposizioni contenute nei provvedimenti di cui al successivo comma 4, verificando, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese con la domanda di contributo di cui al comma 1.

4. Con propri provvedimenti, il Dirigente competente dispone, quando ne ricorrono i presupposti, in conformità alle disposizioni delle Linee Guida, e sulla base di quanto emerge dall'istruttoria:

- il diniego delle domande incomplete o irregolari, corredate da dichiarazioni non veritiere o presentate da soggetti privi dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti;
- l'accoglimento delle domande con individuazione dei soggetti ammessi al contributo e beneficiari delle risorse stanziare;
- la quantificazione dei singoli contributi e la loro assegnazione a ciascuno dei beneficiari;
- la variazione dell'ammontare, ovvero la revoca del contributo già assegnato;
- la decadenza dal diritto di riscuotere il contributo;



- la liquidazione del contributo;
- l'obbligo di restituzione del contributo già erogato.

Art. 6 Ammissione

1. Le domande presentate oltre il termine di cui all'art. 8, prive di sottoscrizione, predisposte senza usare i modelli approvati, infondate o manifestamente prive dei requisiti minimi di ammissione sono oggetto di un provvedimento di non accoglimento e conclusione del procedimento redatto in forma semplificata ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 241/1990.

2. Possono essere ammessi al contributo, se non incorrono in una delle cause di esclusione di cui all'art. 7, i soggetti che soddisfano le condizioni associate ad almeno una delle finalità di cui all'art. 2, comma 1.

3. Il contemporaneo possesso dei requisiti riferiti a più di una finalità non attribuisce il diritto di percepire un contributo più elevato né costituisce titolo preferenziale rispetto agli altri beneficiari.

4. Il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'Avviso pubblico e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 6 sono attestati dagli interessati tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 al momento della presentazione della domanda di contributo e devono permanere fino alla conclusione del procedimento.

5. Il mancato rispetto delle condizioni attestate dagli interessati ai sensi del comma precedente, in qualsiasi tempo accertato, determina la decadenza dal diritto di riscuotere il contributo ovvero l'obbligo di restituire quanto già riscosso, ferme restando tutte le conseguenze dell'eventuale falsità delle dichiarazioni rese.

Art. 7 Esclusioni

1. Non possono ottenere il contributo le persone fisiche che, ovvero i soggetti collettivi i cui titolari, soci o amministratori:

- a. sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*";
- b. si trovano in condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- c. hanno riportato condanna, accertata con sentenza passata in giudicato, per falsa dichiarazione alla Pubblica Amministrazione, salvo che alla data della presentazione della domanda di contributo siano trascorsi due anni dall'esecuzione della pena o dall'estinzione del reato;
- d. nei due anni anteriori alla data di presentazione della domanda di contributo sono incorsi nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni previsto in caso di dichiarazioni mendaci dall'art. 75, comma 2, del DPR 445/2000;
- e. svolgono o hanno svolto negli ultimi tre anni funzioni di Dirigente o di posizione organizzativa presso il Comune di Rimini, e i soggetti che hanno attivato rapporti di lavoro o di collaborazione con dipendenti del Comune di Rimini che, negli ultimi tre anni di servizio, avevano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali. Ai sensi dell'art. 53 comma 16ter del D. Lgs. 165/2001, i contratti conclusi o gli incarichi stipulati posteriormente alla riscossione del contributo economico sono nulli e comportano il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, oltre alle conseguenze connesse a dichiarazioni non veritiere.

2. Non possono ottenere il contributo:



- a. i soggetti che abbiano in corso procedimenti contenziosi con il Comune di Rimini;
 - b. i soggetti che in modo personale e diretto, ovvero attraverso i propri soci dotati di legale rappresentanza o titolari di una quota superiore al 30% del capitale sociale o dell'ammontare dei conferimenti, risultino debitori insolventi nei confronti del Comune di Rimini, per obbligazioni non assolte nei termini previsti da norme o contratti. In questa ipotesi il procedimento di concessione del contributo è sospeso e non può avere regolare corso fino a che la posizione debitoria non è sanata. Sentiti gli interessati, e gli Uffici comunali competenti, il Dirigente competente può assegnare un termine entro il quale il soggetto richiedente è tenuto a regolarizzare la propria posizione, mediante il pagamento del dovuto o nelle altre forme eventualmente consentite dalla normativa (es. rateazione). In caso di mancato adempimento entro il termine concesso, si applica l'art. 12.
3. Devono soddisfare il requisito di cui ai precedenti punti 1 e 2:
- a. il titolare dell'impresa individuale;
 - b. tutti i soci delle società personali, inclusi gli accomandanti;
 - c. per le società di capitali e i soggetti collettivi con forma non societaria, tutti gli amministratori; anche i soci, se in numero inferiore a quattro;
 - d. il proprietario dell'immobile che richiede il contributo sulla Finalità 1, configurazione "Centri di sviluppo", o sulla Finalità 2; quando si tratta di una società o un soggetto collettivo a forma non societaria, si opera secondo quanto stabilito ai punti b. e c.
4. Non possono ottenere il contributo:
- a. i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali;
 - b. gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che al momento dell'erogazione risultino fornire servizi a favore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DL n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012.
5. Non possono ottenere il contributo i soggetti che non siano in regola con il pagamento delle imposte, e le imprese:
- a. che non siano in regola con il possesso dei requisiti previsti dalle norme di settore per l'esercizio della propria attività;
 - b. che risultano soggette ad amministrazione controllata, a concordato preventivo o a fallimento. Limitatamente alla Finalità 3 "Botteghe Storiche" di cui al terzo comma dell'articolo 2, punto 3, l'impresa in concordato preventivo può ottenere il contributo nel caso in cui il piano di concordato preveda la prosecuzione dell'attività oltre la conclusione della procedura;
 - c. che non siano in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e in generale con il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di assicurazione sociale e previdenziale;
 - d. che non siano in regola con il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
6. Non possono ottenere il contributo le imprese che mettono a disposizione del pubblico, anche se in via marginale o comunque non prevalente rispetto al complesso delle loro attività, apparecchi da gioco automatici (*slot-machines*), sale VLT (*video lottery terminal*).
7. Non possono ottenere il contributo, infine, le imprese che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:
- a. *compro oro* o attività con finalità similari;
 - b. centri scommesse;
 - c. vendita effettuata mediante apparecchi/distributori automatici;
 - d. vendita di armi, di munizioni e di materiale esplosivo, compresi i fuochi d'artificio;
 - e. vendita di articoli erotici (*sexy shop*);



- f. attività finanziarie e assicurative;
- g. *money change* e *money transfer*;
- h. *phone center* e *internet point*;
- i. procacciatori d'affari;
- j. commercio su aree pubbliche;
- k. attività artigianali o industriali di preparazione di prodotti alimentari e vendita al dettaglio di prodotti alimentari di produzione propria, ad eccezione dei prodotti caratteristici delle tradizioni locali e dell'offerta turistica riminese;
- l. somministrazione con modalità *fast food* e *self service*;
- m. centri massaggi, centri olistici e centri benessere in genere, non inquadrati come centri estetici o fisioterapici;
- n. night club;
- o. commercio al dettaglio in sede fissa di generi appartenenti al settore alimentare, ad eccezione di attività che vendono in via prevalente prodotti tipici locali e regionali;
- p. commercio al dettaglio in esercizi non specializzati (empori, supermercati, minimarket);
- q. commercio al dettaglio di bigiotteria e chincaglieria.

Art. 8 Domanda di contributo

1. Per ottenere il contributo economico SISE - Sostegno alle Imprese e Sviluppo Economico, deve essere presentata domanda al Comune di Rimini (Settore Sistema e Sviluppo Economico), nelle forme previste dal presente Avviso pubblico.

2. Il termine di presentazione delle domande di contributo relative all'anno 2022 è stabilito al **31 gennaio 2023**. In ogni caso farà fede la data risultante dalla ricevuta di accettazione, di cui all'art. 6, comma 1, del DPR 68/2005, del messaggio di posta elettronica certificata che trasporta la domanda di contributo, purché indirizzato senza errori alla casella di PEC dell'Ufficio competente (vedi art. 5 comma 1 e il comma 3, lettera c, del presente articolo).

3. La domanda di contributo:

- a. deve essere inviata solo quando l'impresa ha maturato tutti i requisiti e soddisfatto tutte le condizioni per l'ammissione al contributo (ad esempio, solo dopo aver pagato integralmente le spese di avviamento o i tributi comunali che costituiscono base di calcolo per la determinazione del contributo economico);
- b. deve essere redatta esclusivamente utilizzando il modello relativo alla finalità per cui si richiede il contributo, tra quelli allegati al presente Avviso, come parti integranti (art. 19), compilato in ogni parte e sottoscritto nelle forme previste dalla vigente normativa (firma digitale - firma autografa accompagnata da copia semplice di documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità);
- c. deve essere inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo sportello.unico@pec.comune.rimini.it, indicando nell'oggetto del messaggio la frase "*richiesta di contributo economico SISE 2022 – Finalità n. (indicare il numero della finalità)*"; le domande non accompagnate dalla dicitura saranno comunque ammesse, ma il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali errori di smistamento o archiviazione che potrebbero di fatto impedire il loro accoglimento.

4. La domanda è soggetta all'imposta di bollo nella misura di € 16,00. L'immagine digitale del contrassegno, acquisita mediante scanner o altro dispositivo idoneo, deve essere inserita nel documento elettronico contenente la domanda, utilizzando eventualmente lo spazio a ciò destinato nella prima pagina dei moduli; inoltre, deve essere correttamente compilata la dichiarazione, integrata nel modulo, di assolvimento dell'imposta di bollo e di impegno alla conservazione senza altri utilizzi del contrassegno.

5. L'impresa richiedente può presentare domanda per la concessione dei contributi di cui al presente Avviso pubblico, anche qualora fruisca di altri finanziamenti o contributi pubblici, nel rispetto della normativa che disciplina gli aiuti di Stato.

Art. 9 Rendicontazione

1. La rendicontazione costituisce ad ogni effetto un elemento essenziale della domanda di contributo.
2. Tutte le spese che devono concorrere a formare la base di calcolo per l'ammontare dei contributi devono essere rendicontate nelle forme e nei termini indicati dal presente articolo. Gli importi non documentati non potranno essere presi in considerazione.
3. Per la rendicontazione di versamenti di tributi locali eseguiti a favore del Comune di Rimini è sufficiente compilare in modo completo e corretto il modulo apposito e allegato al presente Avviso, indicando data, importo e causale di ogni versamento eseguito. Solo per facilitare le verifiche istruttorie, può essere allegata copia semplice delle ricevute di versamento.
4. Le spese diverse dai tributi devono essere rendicontate compilando il modello apposito e trasmettendo:
 - a. copia dei documenti fiscali riferiti alle spese indicate nel modello di domanda, intestati al soggetto richiedente il contributo;
 - b. attestazione dell'avvenuto pagamento, nella forma di copia della documentazione bancaria a dimostrazione del passaggio di denaro ovvero mediante sottoscrizione della dicitura "pagato – per quietanza" (o espressione di analogo significato) da parte del percettore.
5. Gli scontrini fiscali sono ammessi fino ad un importo massimo di 10,00 € cadauno. Non verranno ammesse spese effettuate in contanti per importi superiori al limite stabilito dalla legge, fermi restando gli obblighi di segnalazione e comunicazione eventualmente a carico dell'Amministrazione.
6. Le copie dei documenti di cui alla lettera a) del comma 4 dovranno riportare la dichiarazione di conformità all'originale di cui agli articoli 19 e 19 bis del DPR 445/2000.

Art. 10 Liquidazione e pagamento del contributo economico

1. Per la liquidazione e il pagamento del contributo economico, il Comune trasmette i dati necessari all'emissione e alla trasmissione della nota contabile di cui all'art. 1, comma 1, numero 12, assegnando al beneficiario un termine entro il quale provvedervi.
2. La nota contabile è contraddistinta da numerazione univoca, ed è integrata nel modello di liquidazione allegato al presente Avviso con la lettera E, correttamente compilato e sottoscritto.
3. Se l'importo è superiore a 77,47 €, la nota è soggetta all'imposta di bollo nella misura di € 2,00. L'immagine digitale del contrassegno, acquisita mediante scanner o altro dispositivo idoneo, deve essere inserita nel documento elettronico contenente la nota contabile.
4. Nei 30 giorni successivi alla ricezione del modello di richiesta liquidazione e della nota contabile il Comune provvede alla liquidazione del contributo.
5. L'importo del contributo erogato è da considerarsi al lordo della ritenuta d'acconto del 4%, se ed in quanto dovuta.

Art. 11 Controlli

1. Come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Comune sottopone a controllo, anche a campione, secondo le prescrizioni del presente Avviso e le proprie disposizioni organizzative interne, la veridicità delle copie prodotte e delle dichiarazioni rese dall'impresa con il modello di richiesta e nel corso del procedimento.
2. Ai fini del controllo, le imprese beneficiarie sono tenute a consentire ai funzionari del Comune di Rimini l'accesso alla documentazione in loro possesso.
3. L'uso di atto falso, la dichiarazione mendace o il rifiuto a fornire la documentazione richiesta comportano decadenza dal diritto di percepire il contributo, ovvero l'integrale restituzione del contributo già ricevuto.

Art. 12 Decadenza

1. Decadono dal diritto di percepire il contributo i soggetti che:
 - a. rendono in relazione al procedimento dichiarazioni false o mendaci, secondo la prescrizione dell'art. 75 del DPR 445/2000;
 - b. non forniscono la documentazione richiesta dal Comune ai sensi e per le finalità dell'art. 11;
 - c. non provvedono, entro il termine assegnato a norma dell'articolo 7, comma 2, lettera b, a sanare la propria posizione nei confronti del Comune di Rimini;
 - d. non presentano la nota contabile, né entro il termine di cui all'art. 10 comma 1, né entro l'ulteriore termine concesso dall'Ufficio competente con una successiva comunicazione di sollecito.
2. Se una delle cause di decadenza di cui al comma 1 è accertata dopo la materiale erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a restituirlo integralmente.
3. Come ricordato anche dall'ultimo comma dell'art. 12, sono tenuti all'integrale restituzione del contributo percepito i soggetti che non adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dai commi da 125 a 127 dell'art. 1 della legge n. 124/2017.

Art. 13 Adempimenti in materia di aiuti alle imprese

1. L'assegnazione dei contributi economici di cui al presente Avviso costituisce *regime di aiuti* ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. l) del Decreto Interministeriale n. 115/2017 e come tale è registrata nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) secondo termini e modalità prescritti dalla normativa vigente. Sono soggetti a registrazione gli aiuti pubblici che conferiscono vantaggi, anche indiretti, a un'impresa o comunque un soggetto esercente un'attività commerciale.
2. Si applicano i Regolamenti della Commissione del 18 dicembre 2013 n. 1408 (per le imprese del settore Agricoltura) e n. 1407 (per gli altri settori), l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la legge 29 luglio 2015, n. 115 e il Decreto Interministeriale n. 115/2017.
3. Se il contributo economico ottenuto ha un valore non inferiore a 10.000 €, i soggetti indicati nei commi 125 e 125bis dell'art. 1 della legge n. 124/2017, come innovata dal decreto "Crescita" DL 34/2019, (imprese commerciali; associazioni di protezione ambientale; associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; associazioni, Onlus e fondazioni; cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri) devono ottemperare agli obblighi di pubblicazione previsti dai commi da 125 a 127 dello stesso articolo. Nei casi di cui al



primo comma, la pubblicazione potrà limitarsi alla semplice dichiarazione di aver percepito aiuti che sono oggetto di registrazione sul Registro Nazionale Aiuti.

4. Secondo le disposizioni di legge sopra citate, il mancato adempimento degli obblighi di cui al punto precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 €, più l'ordine di provvedere alla pubblicazione entro 90 giorni dalla contestazione. Una volta decorso questo ulteriore termine, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio economico ricevuto.

Art. 14 Start-up di impresa

1. Per accedere al contributo in relazione alla Finalità 1 **"Start-up di impresa"** le imprese richiedenti devono soddisfare le condizioni previste da una delle seguenti configurazioni. Il contemporaneo possesso dei requisiti riferiti a più di una delle configurazioni non attribuisce il diritto di percepire un contributo più elevato né costituisce titolo preferenziale rispetto agli altri beneficiari.

2. Configurazione *"Fiocco rosa"*. Per ricevere il contributo, le imprese devono soddisfare tutte le seguenti condizioni, alla data di presentazione della domanda e alla data di presentazione della nota contabile:

- a. *Forma giuridica*: microimprese e piccole imprese.
- b. *Settori economici*: attività di produzione di beni e servizi, con esclusione delle attività di cui all'articolo 7, comma 7.
- c. la data di costituzione dell'impresa non deve essere anteriore al 01/01/2020;
- d. l'impresa deve avere avviato la propria attività, passando per la prima volta dallo stato di "inattiva" a quello di "attiva", certificato dal Registro delle Imprese, nei confini del territorio comunale, tra il 01/01/2021 e il 31/12/2022;
- e. titolare dell'impresa deve essere una donna; per le società di persone, il requisito di genere si intende soddisfatto quando sono donne almeno la metà dei soci illimitatamente responsabili, e per le società di capitali quando sono donne le socie, nominate amministratrici, che rappresentino almeno il 50% delle quote societarie;
- f. l'impresa deve essere ancora presente e attiva, e i requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere soddisfatti, alla data di emanazione della determinazione di assegnazione dei contributi.

3. Configurazione *"Sostegno all'imprenditoria giovanile"*. Per ricevere il contributo, le imprese devono soddisfare tutte le seguenti condizioni, alla data di presentazione della domanda e alla data di presentazione della nota contabile:

- a. *Forma giuridica*: microimprese e piccole imprese.
- b. *Settori economici*: attività di produzione di beni e servizi, con esclusione delle attività di cui all'articolo 6, comma 7.
- c. la data di costituzione dell'impresa non deve essere anteriore al 01/01/2020;
- d. l'impresa deve avere avviato la propria attività, passando per la prima volta dallo stato di "inattiva" a quello di "attiva", certificato dal Registro delle Imprese, nei confini del territorio comunale, tra il 01/01/2021 e il 31/12/2022;
- e. titolare dell'impresa deve essere una persona che al momento della costituzione non doveva avere compiuto i 35 anni di età; per le società di persone, il requisito si intende soddisfatto quando è posseduto da almeno la metà dei soci illimitatamente responsabili, e per le società di capitali quando è posseduto dai soci, nominati amministratori, che rappresentino almeno il 50% delle quote societarie;
- f. l'impresa deve essere ancora presente e attiva, e i requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere soddisfatti, alla data di emanazione della determinazione di assegnazione dei contributi.



4. Configurazione “Valorizzazione del Centro Storico e dei Borghi”. Per ricevere il contributo, le imprese devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a. *Forma giuridica*: microimprese e piccole imprese
- b. Settori economici: somministrazione di alimenti e bevande; esercizi di vicinato; vendita al dettaglio di prodotti artigianali di produzione propria; attività di servizi alla persona. Si applicano le esclusioni previste dall’articolo 6, comma 7.
- c. l’impresa deve avere attivato nell’ambito dell’area Centro Storico e Borghi una unità operativa tra il 01/01/2021 e il 31/12/2022; l’area urbana “Centro Storico e Borghi” è definita nell’Allegato A1 alle Linee Guida;
- d. la localizzazione produttiva o commerciale nell’area ammessa deve essere ancora presente e attiva, e i requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere soddisfatti, alla data di emanazione della determinazione di assegnazione dei contributi.

5. Configurazione “Centri di sviluppo”. Per ricevere il contributo, le imprese devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a. *Forma giuridica*: microimprese e piccole imprese.
- b. Settori economici: attività di produzione di beni e servizi, con esclusione delle attività di cui all’articolo 6, comma 7.
- c. l’impresa deve avere attivato nelle zone urbane e località di Corpolò, Gaiofana, Padulli, Santa Giustina, San Vito e Villaggio Primo Maggio una unità operativa tra il 01/01/2021 e il 31/12/2022; le aree ammesse sono definite in dettaglio nell’Allegato A2 alle Linee Guida;
- d. la localizzazione produttiva o commerciale nell’area ammessa deve essere ancora presente e attiva, e i requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere soddisfatti, alla data di emanazione della determinazione di assegnazione dei contributi.

6. L’ammontare del contributo, fino ad un massimo di 5.000,00 €, è pari all’importo delle spese di avviamento sostenute durante il periodo di riferimento, al netto di imposte, tasse, diritti e bolli, per le seguenti tipologie di spesa:

- a. acquisto di beni strumentali necessari all’avvio dell’attività imprenditoriale: *hardware* informatico, macchinari, attrezzature, arredi, strutture non in muratura e rimovibili, con esclusione di autovetture, ciclomotori e telefoni cellulari;
- b. acquisto di programmi informatici inerenti l’attività d’impresa;
- c. realizzazione del sito internet aziendale;
- d. affitto annuo del locale di svolgimento dell’attività;
- e. lavori di ristrutturazione dei locali di svolgimento dell’attività.

7. Non sono ammesse :

- a. le spese che l’impresa richiedente ha portato o porterà a rendicontazione per l’ottenimento di altri contributi, sovvenzioni, incentivi o aiuti da parte di pubbliche amministrazioni, compresi quelli relativi ad altre annualità della misura di aiuti “SISE - Sostegno alle Imprese e Sviluppo Economico”. Le imprese richiedenti rendono ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e con le relative responsabilità, dichiarazione sostitutiva attestante questa condizione;
- b. le spese sostenute verso imprese o soggetti controllanti, controllati, appartenenti ad un medesimo gruppo o comunque collegati.

8. Le imprese ammesse al contributo nell’anno 2022 possono riceverlo anche nel 2023 e nel 2024, presentando domanda nelle modalità e nei termini previsti dall’Avviso pubblico vigente. In tal caso non è richiesto che siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere 2.c, 2,d, 3.c, 4.c e 5.c, e l’attività nel territorio comunale deve risultare ancora presente e attiva alla data del provvedimento di assegnazione dei contributi.



9. In relazione alla configurazione “*Centri di sviluppo*” di cui al comma 5 del presente articolo, se la nuova attività economica si insedia in un immobile precedentemente sfitto e non utilizzato, il contributo è concesso, su domanda e per tutti gli anni in cui l’impresa beneficia dell’aiuto in base alle previsioni del comma 8, anche al proprietario, compreso il caso in cui si tratti della stessa impresa esercente, nella misura dell’IMU pagata nell’anno di riferimento. Si applicano al proprietario le cause di esclusione di cui all’art. 6, commi da 1 a 6.

Art. 15 Vetrine illuminate - configurazione “*Riattivazione locali in disuso*”

1. Per accedere al contributo in relazione alla Finalità 2 “**Vetrine illuminate**” - configurazione “*Riattivazione locali in disuso*”, i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a. *Posizione giuridica*. Proprietari di immobili ad uso commerciale o produttivo ubicati nel territorio del Comune di Rimini e non utilizzati durante il periodo di riferimento.
- b. *Condizioni di accesso*. Concessione a titolo gratuito dell’utilizzo dell’immobile a uno o più enti del terzo settore, di natura non commerciale e non rivolti al mercato, stabilmente operanti nel territorio del Comune di Rimini, per un periodo minimo annuo di 10 giorni. L’ente è individuato dall’Amministrazione Comunale anche avvalendosi di uno o più soggetti rappresentativi degli enti del terzo settore, appositamente convenzionati.

2. L’ammontare del contributo da corrispondere al proprietario ai sensi del precedente comma 2 è commisurato all’importo dell’IMU – Imposta Municipale Propria – di competenza del Comune di Rimini, regolarmente pagato durante il periodo di riferimento in relazione all’unità immobiliare concessa. In particolare, il contributo è pari all’intero importo dell’IMU se l’utilizzo dell’immobile da parte di enti del terzo settore ha una durata annuale di almeno 90 giorni; è pari al 50% dell’importo dell’IMU, se l’utilizzo dell’immobile ha una durata annuale compresa tra 30 e 89 giorni; è pari al 30% dell’importo dell’IMU, se l’utilizzo dell’immobile ha una durata annuale di almeno 10 giorni. Non è richiesto che i periodi di utilizzo siano continuativi.

Art. 16 Botteghe Storiche

1. Per accedere al contributo in relazione alla Finalità 3 “**Botteghe Storiche**”, le imprese richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a. alla data di emanazione della determinazione di assegnazione dei contributi, l’impresa richiedente deve essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese come titolare dell’attività svolta in un locale iscritto nell’Albo delle Botteghe Storiche;
- b. al 31/12/2022 l’esercizio deve essere attivo e deve risultare iscritto nell’Albo delle Botteghe Storiche da non oltre tre anni.

2. Se una stessa impresa è titolare di più esercizi iscritti nell’Albo delle Botteghe Storiche, può ottenere altrettanti contributi economici determinati in base al successivo comma 3.

3. L’ammontare del contributo è pari al 40% dell’importo della TARI – Tassa Rifiuti di competenza del Comune di Rimini, maturato e regolarmente pagato nel corso del periodo di riferimento, al netto di maggiorazioni, ravvedimenti o sanzioni, in relazione all’esercizio iscritto nell’Albo Comunale delle Botteghe Storiche di cui al comma 1. Per valori compresi tra 800,00 € e 2.000,00 €, il contributo è pari a 800,00 €. Per valori inferiori a 800,00 €, il contributo è pari all’intero importo della TARI maturato e pagato.

4. Non si considerano le cause di esclusione di cui all’art. 6, comma 7.

Art. 17 Contributo No Tax Area 2021

1. Per l'anno di riferimento 2022, alla ripartizione delle risorse in relazione alla Finalità 1 "Start-up di impresa" possono partecipare, presentando una nuova domanda sulla base dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni stabiliti dall'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 467/2020, anche le imprese già ammesse alla misura di aiuto "No Tax Area 2021", che al 31/10/2021 non avevano ancora esaurito il periodo di 12 mesi stabilito dall'art. 12 comma 2 delle Linee Guida approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 108/2020.

2. La domanda è presentata con le modalità prescritte all'art. 8.

Art. 18 Trattamento dati personali

1. Ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (cd. GDPR), i dati personali forniti dai richiedenti saranno acquisiti per le sole finalità connesse all'espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di controllo collegate all'erogazione dei contributi di cui al presente avviso. Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, anche attraverso procedure informatizzate. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi solo per specifici servizi strumentali al raggiungimento delle finalità sopra indicate. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dal Regolamento (UE) 2016/679. Titolare del trattamento è il Comune di Rimini con sede in Rimini, piazza Cavour 27. Responsabile della protezione dei dati è la società Studio Paci e C. srl, che può essere contattata all'indirizzo email dpo@studiopaciefsrl.it.

2. L'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UO 2016/679 (GDPR) è allegata al presente Avviso pubblico.

Art. 19 Allegati

1. Sono allegati al presente avviso, come parte integrante e sostanziale, i seguenti modelli, da utilizzare per la compilazione della domanda di contributo:

- Allegato B1 Domanda di contributo Finalità 1 "Start-up di impresa"
- Allegato B2 Domanda di contributo del proprietario del locale in cui opera una Start-up configurazione "Centri di Sviluppo"
- Allegato B3 Domanda di contributo delle imprese con accesso alla No Tax Area 2021 per il completamento del periodo di 12 mesi
- Allegato C1 Domanda di contributo Finalità 2 "Vetrine illuminate" - configurazione "Riattivazione locali commerciali in disuso"
- Allegato C2 Dichiarazioni di utilizzo temporaneo dei locali
- Allegato C3 Candidatura di unità immobiliari all'utilizzo temporaneo
- Allegato D Domanda di contributo Finalità "Botteghe Storiche"
- Allegato E Nota contabile e Liquidazione
- Allegato F Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UO 2016/679 (GDPR)



Art. 20 Responsabile del procedimento e informazioni

1. Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Sistema e Sviluppo Economico.

2. Informazioni relative al presente avviso, possono essere richieste ai seguenti recapiti:

Comune di Rimini – Settore Sistema e Sviluppo Economico

Indirizzo: via Rosaspina 21, IV piano, stanza 45

Orari: da lunedì a venerdì 10-13; martedì e giovedì anche 15.30-16.30

Telefono: 0541 704671

Web: <http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/sportello-unico-le-attivita-produttive>

E-mail: attivita.economiche@comune.rimini.it

PEC: sportello.unico@pec.comune.rimini.it

Il Dirigente
Fabrizio Fugattini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale